



Roma, 28/09/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 2022000010396/AG
Oggetto: L. 142/2022 – conversione D.L. 115/2022 recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (Decreto Aiuti bis)

Circolare n. 13964

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Convertito in legge il c.d. “Decreto Aiuti bis”

Riferimenti: Legge 21 settembre 2022, n. 142 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.* (GU Serie Generale n.221 del 21-09-2022)

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre u.s. è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge [115/2022](#) (c.d. “decreto Aiuti bis”).

Tra le disposizioni, in vigore dal 22.9.2022, si segnalano le seguenti.

Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 (Art. 23 – bis)

La proroga riguarda i lavoratori che rientrano in una delle seguenti condizioni:

- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato (Art. 25 – bis)

L'articolo 25-bis proroga al 31 dicembre 2022 il termine, da ultimo fissato dal D.L.24/2022 al 31 agosto 2022, fino al quale la suddetta modalità di svolgimento dell'attività lavorativa può essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali che la legge n. 81/2017 prevede, di norma, debbano essere preventivamente stipulati tra il datore di lavoro e il lavoratore.

Iniziative multilaterali in materia di salute (Art. 24)

L'articolo 24 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso. Alla copertura dell'onere finanziario corrispondente alla suddetta dotazione si provvede mediante una riduzione, nell'identica misura di 200 milioni di euro per il 2022, di un fondo (presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) relativo al finanziamento di vari interventi connessi all'emergenza da COVID.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)